

STATUTO
della Associazione
ANTIGONE Marche Onlus

Art. 1

Denominazione, Sede e Durata

È costituita a Jesi l'Associazione "ANTIGONE MARCHE ONLUS". L'Associazione non ha fini di lucro, è un'organizzazione di volontariato (Odv), è indipendente e non collegata ad alcun partito politico o gruppo istituzionalmente rappresentato. L'associazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione non assumerà più la qualifica di O.N.L.U.S. a decorrere dall'operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e dalla data di iscrizione dell'Associazione nel Registro suindicato. A decorrere da tale data l'Associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e la seguente denominazione: "ANTIGONE MARCHE O.D.V. E.T.S."

L'Associazione ha sede in Jesi, via Guido Rossa 13, 60035 (AN). Il Comitato Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città senza che questo costituisca modifica statutaria. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2

Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, di volontariato e di utilità sociale ed in particolare lo studio, la ricerca e la sensibilizzazione culturale sul tema del diritto, dei diritti, della giustizia, delle pene, al fine di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.lgs.3.7.2017 n. 117. L'Associazione si propone di promuovere iniziative volte all'estensione del dibattito su

tali tematiche, sugli aspetti che da esse derivano nel confronto politico nonché a sviluppare una crescente attenzione sociale sul tema dei diritti e delle garanzie nel sistema penale.

Art. 3

Oggetto sociale

L'Associazione persegue le suindicate finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 n. 1, lettere i) e v) del D.lgs. 3.7.2017 n. 117, con un'attenzione particolare alla giustizia penale e ai diritti delle persone private della libertà. L'Associazione svolge in particolare le seguenti attività:

- promozione di ricerche a livello regionale, dibattiti e seminari;
- attività di monitoraggio a livello regionale degli istituti di pena e di luoghi privativi della libertà;
- iniziative specifiche di tutela dei diritti di persone in esecuzione penale o comunque private della libertà personale;
- adesione alle proposte dell'Associazione Antigone Onlus nazionale di provvedimenti legislativi o di linee emendative di provvedimenti in corso di discussione, che siano primariamente ispirati ad elevare i livelli di garanzia nel sistema penale e penitenziario e attorno a cui ottenere, per il conseguente iter legislativo, il più ampio consenso parlamentare possibile;
- pubblicazione di materiali ed esiti delle proprie ricerche, mediante giornali, WEB, anche a mezzo di specifica attività editoriale, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- adesione o promozione di progetti indipendenti o coordinati con altre associazioni o organismi nazionali, stranieri o internazionali che operano nello stesso ambito o in altri ambiti necessariamente connessi alle finalità dell'Associazione e/o collaborazione a progetti da esse avviati;
- sollecitazione degli eletti nel Parlamento europeo, nel Parlamento italiano, nei Parlamenti regionali e nelle amministrazioni locali, nonché verso tutti gli altri ambiti istituzionali nazionali e internazionali, affinché promuovano iniziative dirette a rafforzare il sistema delle garanzie nel sistema penale e penitenziario a tutti i livelli;

- attività di cooperazione internazionale allo sviluppo in materia di giustizia penale e protezione dei diritti delle persone private della libertà, autonomamente o in collaborazione con l'Associazione Antigone Onlus nazionale;
- adesione alle campagne di informazione, di comunicazione ed organizzazione di pubbliche manifestazioni, sui temi costituenti le proprie finalità proposte dalla Associazione Antigone Onlus nazionale;
- promozione ed organizzazione di corsi di formazione sui temi oggetto delle proprie finalità.

Art. 4

Soci

L'Associazione si compone di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. Sono soci ordinari e soci sostenitori tutti coloro che ne fanno richiesta e che vengono riconosciuti come tali dal Comitato Direttivo che decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Il Comitato Direttivo provvede sulla richiesta valutando l'adesione del richiedente ai valori ed alle finalità dell'Associazione e comunque secondo criteri non discriminatori. Sono soci onorari quelli nominati dall'Assemblea tra coloro che posseggono particolari requisiti o possono portare specifici contributi all'attività dell'Associazione.

All'Associazione possono aderire solo altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, con la condizione, inoltre, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale / organizzazioni di volontariato associate. In tali casi la rappresentanza è limitata a un delegato per la cui ammissione il Comitato Direttivo delibererà come per i soci ordinari.

Il Comitato direttivo potrà adottare, con deliberazione approvata dai 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, la deliberazione di esclusione del socio per comportamenti incompatibili con le previsioni statutarie e con le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della segretezza dei dati personali - entro il 31 marzo, e comunque quando l'Associazione Antigone Onlus nazionale ne fa richiesta, Antigone Marche Onlus comunica agli organismi nazionali i dati relativi alle iscrizioni e al numero dei suoi soci.

Si decade automaticamente dalla qualità di socio nell'ipotesi di:

- recesso volontario comunicato per iscritto all'Associazione;
- decesso;
- mancato versamento della quota d'iscrizione annuale alla fine dell'anno solare.

Art.5

Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo;
- il Tesoriere.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati

e di elettività delle cariche sociali. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso.

Art. 6

Incompatibilità

Non possono rivestire le cariche di componenti del Comitato Direttivo, di Presidente e di Tesoriere dell'Associazione, i membri del Parlamento Europeo e del Parlamento italiano, salvo che rivestano la qualità di soci.

Art. 7

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un decimo dei soci dell'Assemblea. La convocazione

viene fatta almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere la data, l'ora, la sede dell'incontro e l'ordine del giorno.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi prenda parte almeno la metà dei Soci e decide a maggioranza semplice dei presenti. Qualora in prima convocazione il quorum costitutivo (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- approvare il bilancio;

in sede straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che alla data dell'Assemblea risultino iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi

rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. La delega deve essere sempre conferita nominativamente e per singole assemblee. Per garantire il principio di democraticità, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento; sino ad un massimo di cinque associati, se non inferiore.

Art. 8

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza generale dell'Associazione, anche in giudizio; rimane in carica tre esercizi, salvo revoca da parte dell'Assemblea, e può essere rieletto. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo. Coloro che hanno rivestito la carica di Presidente dell'Associazione possono essere eletti dall'Assemblea dei soci Presidenti Onorari dell'Associazione ed in tal caso partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo quali membri del Comitato, qualora abbiano mantenuto la qualità di socio.

Art. 9

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da altri 4 membri. I componenti restano in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, e possono essere rieletti. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e decide a maggioranza dei presenti. Il Comitato Direttivo delibera sull'ammissione dei soci, promuove i contatti con altre associazioni che operano nello stesso campo di attività, individua le linee di intervento da sottoporre all'Assemblea; dirige e determina le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione. Su proposta del Presidente il Comitato direttivo elegge al suo interno il Tesoriere.

Art. 10

Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e ha l'obbligo di predisporre annualmente il bilancio che il Consiglio Direttivo dovrà presentare all'Assemblea dei soci. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Art. 11

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote annuali di iscrizione dei soci;
- dagli ulteriori versamenti volontari effettuati dai soci;
- dai versamenti effettuati da altri soggetti o Enti.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 che precede. All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12

Esercizio sociale e norme su risorse economiche e del patrimonio

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse. L'Associazione è obbligata a devolvere il suo patrimonio residuo - in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa - solo ad Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS.

Art.13

Rendiconto annuale

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale; a tal fine l'Assemblea ordinaria dei soci sarà convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 14

Modifiche allo Statuto

Lo Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea, assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art.15

Codice Civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme stabilite dal Codice Civile.

Art.16

Rinvio

Per quanto riguarda le finalità, l'oggetto, le incompatibilità e i rapporti con l'Associazione nazionale Antigone Onlus si rimanda allo statuto dell'Associazione nazionale.

Giulia Torbidoul